



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Registrare conversazioni in ufficio di nascosto

Autore: Redazione | 21/11/2016



Riunioni con colleghi, dirigenti, capi o datore: il luogo di lavoro è considerato domicilio e pertanto non può essere soggetto a registrazioni tra presenti, salvo che il colloquio avvenga per strada o al bar.

Chi registra una **conversazione in ufficio di nascosto** o comunque una **riunione di lavoro all'interno dell'azienda** oltre a commettere una violazione della privacy non può neanche utilizzare il file audio così acquisito. Rischia, peraltro, una denuncia per il reato di «interferenze illecite nella vita privata». Ma procediamo con ordine.

Registrare una **conversazione tra presenti, all'insaputa** di questi, è un'attività di per sé lecita, a condizione però che:

- il soggetto che registri sia fisicamente **presente alla conversazione** e vi partecipi anche passivamente: pertanto è illegittima la registrazione di un soggetto che entri in una stanza al solo fine di piazzare il registratore e poi ne esca;
- la registrazione avvenga lontano da luoghi di **privata dimora**: tali sono, ad esempio, l'abitazione o l'automobile del soggetto registrato (non posso andare a casa di una persona e registrare quello che mi dice nel suo salotto o dentro l'abitacolo della sua macchina mentre mi dà un passaggio).

Secondo la Cassazione, infatti, chi parla in pubblico accetta anche il rischio di essere registrato.

Attenzione, però: è considerato «privata dimora» anche il **luogo di lavoro**. Pertanto, la **registrazione all'interno di un ufficio** è sempre illegittima.

Le conseguenze sono facilmente intuibili. Ad esempio, il datore di lavoro non può registrare la **confessione del dipendente** acquisita durante un colloquio nella propria stanza o nella camera di quest'ultimo. Qualora lo faccia, il file audio non può essere utilizzato in processo per un eventuale licenziamento o azione disciplinare.

Altro esempio: il lavoratore non può (a pena di **licenziamento**) registrare le dichiarazioni dei **colleghi** o dello stesso datore di lavoro all'interno dell'azienda. Ma potrebbe chiedere a questi ultimi soggetti, ad esempio, di scendere al bar di sotto o per strada: fuori dai locali di lavoro la registrazione torna ad essere valida e utilizzabile in processo.

Non c'è bisogno di essere un **lavoratore dipendente a tempo pieno** per essere destinatario di tali norme. Anche un lavoratore **part time** o un **parasubordinato**

(ad esempio, un contratto di collaborazione esterna), che presti attività stabile all'interno dell'azienda, non può né essere oggetto di registrazione, né a sua volta usare il cellulare per registrare le conversazioni dei presenti all'insaputa degli stessi. La **pena** prevista per il reato di interferenze illecite è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

In verità, si registra anche qualche opinione parzialmente differente: secondo una [sentenza della Cassazione](#) di due anni fa, il lavoratore può registrare la **conversazione** con il proprio datore di lavoro se è necessario per far valere un proprio diritto in tribunale: pertanto, la **registrazione** potrà essere utilizzata contro il capo in un eventuale procedimento civile o penale. La pronuncia divide dunque la materia in due fronti: le registrazioni fatte dal datore di lavoro o dai superiori gerarchici che sarebbero sempre vietate, quelle invece del dipendente che, al contrario, possono essere considerate lecite e, quindi, utilizzabili.